

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2044)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1975  
(V. Stampato n. 571)*

**d'iniziativa dei deputati PREARO, ANDREONI, ARMANI, BALASSO, BALDI, BASSI,  
COCCO Maria, STELLA, TRAVERSA, MIROGLIO, LOBIANCO, URSO Salvatore, VICEN-  
TINI, SCHIAVON, PISONI, BORTOLANI e TANTALO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 aprile 1975*

**Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica  
12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela  
delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini –  
Adeguamento delle competenze del comitato nazionale alle  
esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei  
V.Q.P.R.D.**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

*d)* promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore

produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all'interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni;

e) interviene in Italia e all'estero — e particolarmente nell'ambito della CEE — a tutela delle denominazioni di origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine può avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all'articolo 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi ».

#### Art. 2.

Nello stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono aggiunte, al primo comma, le seguenti lettere:

« g) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente articolo 10, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente articolo 11, presso le stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine;

h) promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonchè alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine;

i) avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine ».